

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5002 del 29/09/2023
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO VICO, DEL RIO LUCERIA E DEL RIO CEREZZOLA, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E CANOSSA (RE) - PRATICA N. 24812/2022 - CODICE PROCEDIMENTO RE22T0042 RICHIEDENTE: CONSORZIO PER LA TUTELA FAUNISTICA E AMBIENTALE CANOSSA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5184 del 29/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO VICO, DEL RIO LUCERIA E DEL RIO CEREZZOLA, IN TERRITORIO DEI COMUNI DI SAN POLO D'ENZA E CANOSSA (RE) - PRATICA N. 24812/2022 - CODICE PROCEDIMENTO RE22T0042
RICHIEDENTE: CONSORZIO PER LA TUTELA FAUNISTICA E AMBIENTALE CANOSSA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- 17/02/2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 "Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...";
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 "L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico";
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 "L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018";
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

ACQUISITA la domanda in data 24/06/2022 PG/2022/104525 presentata dal Consorzio per la tutela faunistica e ambientale Canossa C.F. 01442510358, tendente ad ottenere la concessione per occupazione di aree demaniali dei corsi d'acqua denominati Rio Vico, Rio Luceria e Rio Cerezzola, nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza località varie, identificate al NCT del Comune di Canossa: Foglio 4 mappali 182 -156 -137, Foglio 6 mappali 97 – 94 – 127 – 125 – 111 – 110 – 18 – 17 - 21, Foglio 7 mappali 26 – 3 – 34 – 1 – 11 - 9, Foglio 10 mappali 1 – 4, Foglio 13 Mappali 94 – 96 – 97, Foglio 14 mappali 279 – 283 – 282 – 281 -280, e al NCT del Comune di San Polo d'Enza Foglio 27 mappali 7 – 9 – 6 -19 – 2 - 1.

ACCERTATO che i terreni interessati ricadono in parte in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT4030014 – Rupe di Campotrera, Rossena;

CONSIDERATO che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul B.U.R.E.R. n. 335 del 09/11/2022 nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande

concorrenti;

ACQUISITO:

- il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PG/2022/31935 in data 25/02/2022, subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;
- il parere dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia centrale assunto al protocollo n. PG/2022/208741 del 21/12/2022 che si è espresso così: *"[...] per le aree demaniali poste all'interno del territorio del Sito Rete Natura 2000, IT 4030014 (SRN), si esprime parere negativo alla concessione di aree demaniali poste all'interno del territorio del SRN [...]"*.

DATO ATTO:

- che con nota al Protocollo PG/2023/31523 del 21/02/2023 veniva inviato al richiedente il Preavviso di diniego parziale, invitandolo a manifestare il proprio interesse all'ottenimento in concessione delle aree poste al di fuori del territorio del Sito Rete Natura 2000, IT 4030014 (SRN), identificate al NCT del Comune di Canossa e censite al foglio 4 particelle 182, 156 e 137, al foglio n. 6 particelle 94, 127, 100, 18, 17 e 21 e al foglio n. 7 particelle 1 e 9;
- che con assunta al Protocollo PG/2023/42083 del 09/03/2023, il richiedente manifestava il proprio interesse all'ottenimento in concessione delle succitate aree.

CONSIDERATO:

- che ai sensi della **L.R. n. 7/2004, art. 20, come integrata dalla DGR n. 895/2007, lettera c)**, l'importo del canone annuo di concessione dovuto dalle aziende faunistico venatorie senza finalità di lucro, per l'annualità 2023 corrisponde a **€ 147,44**;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno **il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese** di validità del provvedimento concessorio;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 49,15**, quale canone frazionato per l'annualità **2023**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2023) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 05/09/2023;
- che l'importo del deposito cauzionale, risulta regolarmente costituito per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 05/09/2023;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego.

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta della Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

Per quanto precede

D E T E R M I N A

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al **Consorzio per la tutela faunistica e ambientale Canossa** C.F. 01442510358 con sede in San Polo d'Enza (RE), dell'occupazione di area demaniale del Rio Vico, Rio Luceria e Rio Cerezzola, identificate al NCT NCT del Comune di Canossa e censita al foglio 4 parcelle 182, 156 e 137, al foglio n. 6 particelle 94, 127, 100, 18, 17 e 21 e al foglio n. 7 particelle 1 e 9, per uso venatorio, non esclusivo, senza finalità di lucro;
- b) di confermare la durata della concessione fino alla data indicata nella succitata Determinazione, e cioè **fino al 31 dicembre 2028**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 147,44** per l'anno solare 2023;
- d) di stabilire che per l'annualità in corso (**2023**) l'importo del canone dovuto, in ragione dei ratei mensili, è pari a **€ 49,15**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- e) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- f) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- g) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- h) di dare atto, infine:
- che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott. Richard Ferrari
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale del Rio Vico e Rio Cerezzola in territorio del Comune di Canossa da parte **Consorzio per la tutela faunistica e ambientale Canossa**, in seguito indicata come "Concessionario";

Articolo 1 **Oggetto della Concessione**

1.1. La concessione ha per oggetto l'area demaniale del Rio Vico e del Rio Cerezzola identificate al NCT dei comuni di Canossa come di seguito dettagliato:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
CANOSSA	4	182	826
CANOSSA	4	156	458
CANOSSA	4	137	229
CANOSSA	6	94	376
CANOSSA	6	127	945
CANOSSA	6	100	2665
CANOSSA	6	18	616
CANOSSA	6	17	177
CANOSSA	6	21	314
CANOSSA	7	1	607
CANOSSA	7	9	726

Per un'occupazione complessiva di **Ha 0,7939**.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per uso attività venatorie, uso non esclusivo senza finalità di lucro.

Articolo 2 **Durata della concessione**

2.1 La durata della concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è confermata fino al **31 dicembre 2028**.

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi,

ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3 **Canone, Cauzione e Spese**

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo di ogni anno

3.2 L'importo del canone per l'anno solare 2023 ammonta ad € 144,47, ed è dovuto, in ragione dei ratei mensili, ad €. 49,15, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

3.3 Per gli anni successivi, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare i canoni con propria deliberazione, il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno, eventualmente maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.

3.4 La cauzione è stata costituita per l'importo di € 250,00, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e viene restituita col cessare della concessione se il concessionario risulta in regola con i pagamenti e se ha ripristinato i luoghi.

Articolo 4 **Obblighi e condizioni generali**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali dei corsi d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai manufatti, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- il richiedente della concessione dovrà predisporre l'adozione di misure, procedure/sistema di allertamento volte a garantire la sicurezza pubblica che, in previsione di un evento meteorologico potenzialmente pericoloso, fornisca adeguata informazione ai fruitori del percorso, e ne impedisca l'accesso;
- il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua coinvolti in dipendenza del nulla osta rilasciato e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato.

- L'occupazione prevista non dovrà in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque, è vietato inoltre la formazione di scavi, in genere o qualsiasi movimento o asportazione di materiale litoide dall'alveo dei corsi d'acqua;
- Le aree in oggetto dovranno essere adeguatamente custodite per tutto il periodo della concessione e dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- per quando riguarda il transito e la fruizione creativa è necessario attenersi a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1419/2013 che ammette la circolazione motorizzata solo per i mezzi agricoli, di soccorso, controllo e sorveglianza e per accesso a fondi e aziende di proprietà;
- il nulla osta è espresso nella previsione, quale conditio sine qua non, della contestuale occupazione approvata da questa Agenzia e sopra citata;
- ogni attività dovrà tenere conto che le aree richieste sono ubicate all'interno della delimitazione della "Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo d'Enza" approvata il 21/12/2006 dalla commissione provinciale per le bellezze naturali di Reggio Emilia e pertanto è sottoposta al in regime di salvaguardia per la tutela di cui art. 136 del D.Lgs 42/2004.
- Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza; Il nulla osta idraulico è concesso per la occupazione dell'area appartenente al Pubblico Demanio dello Stato di competenza di questa Agenzia, per le aree demaniali che si trovano nei Comuni di Sant'Ilario e Canossa, per poter usufruire dell'area ad uso esclusivamente VENATORIO senza realizzazione di opere, come dichiarato nella richiesta di concessione - salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, Enti e privati coinvolti dalla suddetta richiesta di occupazione.

4.2 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

4.3 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

4.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

4.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

4.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

4.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

4.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

4.10 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

4.11 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

4.12 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 5

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

5.1 Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

5.2 Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta

alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

5.3 Fatto salvo il punto precedente, nel caso in cui si preveda il tombamento o opere di attraversamento del corso d'acqua, sarà cura del concessionario:

- la determinazione dei sovraccarichi massimi ammissibili in corrispondenza delle opere;
- l'apposizione della segnaletica inerente la circolazione;
- l'adozione dei provvedimenti di limitazione o impedimento al transito in caso di pericolo.

5.4 Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Firma per accettazione il concessionario

(CONSORZIO PER LA TUTELA FAUNISTICA E AMBIENTALE CANOSSA
LA LEGALE RAPPRESENTANTE BARTOLI LUISA)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.